

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 49 – 40019/2012

Oggetto: **Progetto:** Avvio dell'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi
Proponente: Vada Costruzioni Generali s.r.l.
Comune: Cavour (TO)
Procedura: *Fase di verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Improcedibilità dell'istanza

Il dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 27/06/2012 la Società Vada Costruzioni Generali s.r.l. con sede legale in Cavour (TO) Via San Michele n. 4, Partita IVA 09410290010, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "Avvio dell'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi", in quanto il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 "*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 12/07/2012 è stato pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale l'avviso al pubblico recante notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 13/09/2012 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7- Torino;

Rilevato che:

- l'area oggetto dell'intervento (circa 3.800 mq) si trova nel Comune di Cavout (TO) in località San Michele e censita al Foglio 34 mappale 390;
- è intenzione dell'azienda di avviare in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi;
- le tipologie di rifiuti per le quali s'intende chiedere l'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata sono individuate ai seguenti punti del suballegato 1 dell'allegato 1 al DM 05/02/1998 e s.m.i.:
 - Tipologia 7.1 *"rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto"* - (2.000 t/anno);
 - Tipologia 7.2 *"rifiuti di rocce da cave autorizzate"*; - (5.400 t/anno);
 - Tipologia 7.6 *"conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo"*- (1.000 t/anno);
 - Tipologia 7.31 bis *"terre e rocce di scavo"* - (6.600 t/anno);

Considerato che:

L'istruttoria ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

- l'area oggetto dell'intervento si colloca rispetto al vigente P.R.G.C. del Comune di Cavour (TO) in area "A" – Agricola;
- in tale area insiste un insediamento produttivo confermato PS, specificatamente individuato dal P.R.G.C. con la sigla PS21 e soggetto alle prescrizioni urbanistiche di cui all'art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione *"Sono impianti produttivi che svolgono attività di servizio alla zona di gravitazione. Per questi insediamenti sono ammessi i seguenti interventi:*
 - *manutenzione ordinaria*
 - *manutenzione straordinaria*
 - *risanamento conservativo*
 - *ristrutturazione edilizia*
 - *ampliamento una tantum in misura massima di mq 200 della superficie utile lorda nel rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici di zona, sul lotto di pertinenza purché accorpato al nucleo aziendale"*
- è in itinere l'approvazione della Variante Parziale n. 10 al P.R.G.C. vigente ai sensi del comma 7 dell'Art. 17 della LR n.56/77 e s.m.i.;
- tale variante prevede, senza variazione della superficie complessiva, la modifica del perimetro della zona DI23 *"aree produttive in zona impropria"* con destinazione artigianale oggi sede della dell'attività in campo costruzioni della Società Vada Costruzioni Generali s.r.l.), e trasformazione in zona ID23 di parte dell'area oggetto d'intervento per una superficie di 2. 675 mq;
- ai sensi dell'articolo 5 del *"Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 22/97 (ora art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)"* approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 220732/2001 del 20/12/2001, è presupposto essenziale all'esercizio la *"la sussistenza di compatibilità urbanistica del sito sede dell'impianto certificata dal comune interessato"*;

- sulla base di quanto sopra, risulta dunque che l'attività è attualmente non compatibile con gli strumenti urbanistici del Comune sede dell'opera;
- la valutazione urbanistica non può essere disgiunta dalla compatibilità ambientale dell'intervento in quanto nel merito effettua una valutazione di carattere territoriale che, a tutti gli effetti, deve essere considerata quale componente ambientale in una procedura di verifica di VIA; inoltre non è possibile considerare separatamente la valutazione ambientale da una verifica delle condizioni di autorizzabilità del progetto stesso;
- sulla base di quanto emerso in fase istruttoria si è provveduto ad effettuare al proponente in sede di Conferenza dei Servizi del 13/09/2012, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ed al prosieguo dell'istruttoria;

Visti:

- la L.R. 40/98 e smi *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*;
- il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;
- il Regolamento Provinciale del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 22/97 (ora art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)” approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 220732/2001 del 20/12/2001;
- la Legge 241/90 ed smi *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

- **Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate, di dichiarare l'improcedibilità** dell'istanza presentata in data 27/06/2012 dalla Società Società Vada Costruzioni Generali s.r.l. con sede legale in Cavour (TO) Via San Michele n. 4, Partita IVA 09410290010, relativa al progetto di *“Avvio dell'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi”*;
- **Di dichiarare l'interruzione** della procedura di verifica ex art. 10 della l.r. n. 40/1998 e s.m.i, ed ogni termine ad essa correlato;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e s.m.i., depositata presso l'Ufficio di Deposito Progetti e pubblicata sul sito Web della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale

per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 10/10/2012

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)